

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Gennaio - Febbraio 2024

A cura di:

Maria Teresa Battistelli

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1. Cause di esclusione della protezione internazionale	4
1.2. Protezione complementare	5
1.2.1. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa	5
2. QUESTIONI PROCESSUALI	7
2.1. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità	7
2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente	8
2.3. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	8
2.4. Rito applicabile	9
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO	10
3.1. Espulsione amministrativa	10
3.1.1. Il provvedimento di espulsione	10
3.2. I casi di inespellibilità	10
3.3. La tutela dell'unità familiare	11
3.3.1. Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore	11
3.3.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari	11
3.4. Trattenimento	12
3.4.1. Convalida del trattenimento	12
3.4.2. Proroga del trattenimento	15

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1. Cause di esclusione della protezione internazionale

- Ordinanza n. 4984/2024, ud. 07/12/2023, dep. 26/02/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[audizione - credibilità - reato nel Paese di origine - indizio di reato nel Paese di accoglienza - pericolosità sociale - sicurezza dello Stato - cause ostative - cooperazione istruttoria - protezione complementare - disciplina applicabile]

Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva riferito di essere fuggito dal paese d'origine perché ingiustamente di furto, di essere stato poi arrestato, di essere riuscito ad evadere e di temere, in caso di rimpatrio, di dover tornare nuovamente in carcere. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal ricorrente e ha rilevato che dagli atti di causa risultava che il ricorrente era stato posto in stato di fermo in Italia, perché indiziato del reato di violenza sessuale, perpetrato ai danni di una minore di anni 18 e attinto anche da una misura cautelare custodiale. Inoltre, Tribunale ha rilevato che lo stesso ricorrente aveva riferito di essere stato in carcere anche nel proprio Paese d'origine - dal quale sarebbe tra l'altro evaso - perché accusato di essere un ladro. Il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze, complessivamente valutate, fossero sintomatiche della evidente pericolosità sociale del ricorrente, la cui permanenza nel territorio italiano - considerata, in particolare, la gravità del reato ex art 609 quater c.p. - costituiva un pericolo per la sicurezza dello Stato, sicché non poteva riconoscersi alcuna forma di protezione.

La S.C. ha ritenuto che *“i motivi primo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare, mentre il secondo va rigettato”*. La S.C. ha ritenuto che *“coglie nel segno la censura espressa con il terzo motivo, laddove si denuncia la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, per avere il Tribunale, dopo aver ritenuto necessaria l'audizione dell'odierno ricorrente, ommesso di consentirne la prosecuzione con l'ausilio di un interprete, senza alcun approfondimento istruttorio sulla vicenda personale, anche e soprattutto in ordine al reato, commesso, in tesi, all'estero, del quale il richiedente asseriva di essere stato ingiustamente accusato, considerato che il Tribunale ha posto a base della decisione anche la commissione di detto reato, ritenendola circostanza sintomatica della pericolosità sociale”*. La S.C. ha ritenuto che *“premesso che non appare censurabile, sotto il profilo invocato con il secondo motivo, pertanto da rigettarsi, l'acquisizione della nota della Questura di Palermo da parte del Tribunale, in quanto rientrante nell'esercizio dei poteri istruttori ufficiali, meritano invece accoglimento anche le doglianze espresse con il primo motivo, nel senso di seguito precisato”*. La S.C. ha rilevato che *“Il Tribunale, pur dando atto che la domanda era stata presentata il 27-3-2019 (pag.9 decreto) e richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.29460/2019 (rectius n.29459/2019), ha ritenuto, erroneamente, non applicabile nella specie, razione temporis, il d. l. 113/2018, conv. in l.132/2018, che ha modificato la lett. c) dell'art.12 del d.lgs. n. 251/2007, quanto al rifugio, e ha introdotto la lett. d bis) dell'art.16 del citato d.lgs., quanto alla protezione sussidiaria, lasciando invariato il disposto dell'art.10”*. La S.C. ha evidenziato che *“i giudici di merito, senza effettuare alcuna valutazione individuale del caso in disamina, si sono limitati a valorizzare quali cause ostative al riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria, in primo luogo, il reato asseritamente commesso in Italia (violenza sessuale ai danni di minore) e, secondariamente, quelli di furto ed evasione che sarebbero stati commessi all'estero, obliterando il disposto delle citate norme e indistintamente sovrapponendo la fattispecie del reato commesso all'estero a quella del reato commesso in Italia”*.

La S.C. ha richiamato il consolidato orientamento, espresso in relazione al regime previgente, in forza del quale *«in materia di protezione internazionale, il diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della*

protezione sussidiaria non può essere concesso, rispettivamente ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. h) e l), n. 1, del d.lgs. n. 18 del 2014, a chi abbia commesso un reato grave al di fuori dal territorio nazionale, anche se con un dichiarato obiettivo politico» (Cass. 27504/2018). Inoltre, la S.C. ha evidenziato che questa Corte ha altresì precisato che «la commissione di un grave reato all'estero, rilevante, ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, quale causa ostativa al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria, non può essere ritenuta sussistente sulla base di una mera prospettazione di parte, ma dev'essere concretamente accertata dal giudice, tenuto a verificare, anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, da un lato se la contestata violazione di norme di legge nel paese di provenienza provenga dagli organi a ciò istituzionalmente deputati e abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell'ordinamento all'infrazione commessa, non costituendo piuttosto una forma di persecuzione razziale, di genere o politico-religiosa verso il denunciante, dall'altro il tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente, in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14, lett. b), dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998» (Cass. 26604/2020).

La S.C. ha ritenuto che *“nel caso di specie, nessuna indagine istruttoria risulta espletata in ordine allo stato dei procedimenti, pendenti o definiti, per i reati in tesi commessi all'estero dal ricorrente, né è espressa dal Tribunale una valutazione sulla particolare gravità degli stessi, secondo i criteri prescritti dall'art.10 d. lgs.n.251/2007 e in base ai principi di cui si è detto. Parimenti nessuna indagine istruttoria è stata espletata sullo stato del processo penale relativo al reato commesso in Italia, per il quale, in base a quanto si legge nel decreto impugnato, non vi è stata, in ogni caso, sentenza di condanna definitiva, il che esclude in radice l'applicazione della lett. c) dell'art.12, per il rifugio, e della lett. d-bis) dell'art.16, per la protezione sussidiaria, del citato d. lgs., come modificati dal d. l. n.113/2018 conv. in l.132/2018. Neppure, infine, il Tribunale ha espresso una valutazione di pericolosità sociale diretta a stabilire se il richiedente abbia tenuto o abbia una condotta di vita che costituisce pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, basata su elementi concreti ed attuali, dovendo qui ribadirsi che non può esservi automatismo del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove discendente dalle condanne non definitive previste dall'art.4, comma 3, del T.U. Immigrazione (cfr. Corte Cost. n.88/2023 in ordine all'interpretazione del citato art. 4, anche se in tema di permesso di soggiorno per motivi di lavoro; Cass. 23597/2023, non massimata, in tema di protezione umanitaria)“.*

1.2. Protezione complementare

1.2.1. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 140/2024, ud. 11/10/2023, dep. 03/01/2024 - Rel. Reggiani, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente del Marocco - valutazione non atomistica - inclusione sociale e lavorativa]

Il Tribunale, nel rigettare la domanda di protezione speciale, aveva osservato che *“deve escludersi che nel caso di specie sussista l'ipotesi di inespellibilità del ricorrente, che lui fonda sostanzialmente sull'esistenza di una “vita privata” in Italia, nel senso di cui all'art. 8 CEDU. Il ricorrente in effetti è in Italia da circa un anno e mezzo, non parla la lingua italiana, non ha autonomia abitativa (dimora presso un centro di accoglienza). La*

sua famiglia, ad eccezione di un fratello che vive a Sondrio, si trova in Marocco. Quanto alla situazione lavorativa, egli in data 09/10/2021 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato e lavora nel modenese nel settore della saldatura con contratto inizialmente valido prima fino al 08/03/2022 e poi ulteriormente prorogato fino al 08/10/2022. Tale dato però non è sufficiente a ritenere che il ricorrente abbia saldamente radicato la sua vita privata in Italia. Né le condizioni del Marocco, volendo fare il giudizio comparativo con la vita del ricorrente in Italia, sono tali da far ritenere concreto il rischio che un suo rientro costituirebbe una elisione dei suoi diritti fondamentali al di sotto del nucleo minimo della dignità umana. Si ricorda infatti che il Marocco è un POS e che non vi sono generici rischi di violazione di diritti umani. Infine, risulta dagli atti che il ricorrente in Italia è stato seguito per tubercolosi latente, ma oggi la profilassi è conclusa. Per cui anche sotto profilo non risulta alcuna esigenza di protezione”.

La S.C, nell'accogliere il ricorso, ha statuito che *“nel caso di specie il giudice di merito non risulta avere dato corretta applicazione dei principi appena richiamati, perché ha operato una valutazione atomistica dei singoli elementi di giudizio acquisiti al processo (cura della tubercolosi, attività lavorativa, fratello soggiornante in Italia, presenza del traduttore nel corso del procedimento), dando importanza ad alcuni elementi privi di pregnanza (quale la presenza di un traduttore nel corso dell’audizione, che non dimostra la totale mancanza della conoscenza della lingua italiana) ed escludendo la rilevanza ad altri elementi che, invece, da soli, assumono valore centrale (come il reperimento subito dopo la guarigione dalla tubercolosi di un’attività lavorativa specializzata, quella di saldatore, con contratto di lavoro a tempo già rinnovato). Lo svolgimento di attività lavorativa, infatti, come sopra evidenziato, ha rilevanza fondamentale nel valutare l’integrazione sociale e lavorativa del richiedente asilo, anche a prescindere da quella familiare (che nella specie è, comunque, rappresentata dalla presenza nel territorio nazionale di un fratello), mentre invece nella specie è stata considerata in sé priva di rilievo e non valutata, nel complesso quadro della vicenda personale del richiedente asilo”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 3978/2024, ud. 11/10/2023, dep. 12/02/2024 – Rel. Meloni, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente tunisino - moglie e figli minori in Italia - breve tempo in Italia - protezione speciale]

Il ricorrente, cittadino tunisino, in Italia con la moglie e le due figlie minorenni, a sostegno della domanda volta ad ottenere la protezione complementare, aveva documentato lo stato di gravidanza della moglie, le iscrizioni scolastiche delle figlie e della moglie, il suo contratto di lavoro e la relativa busta paga unitamente ad una relazione redatta dal centro nel quale lui e la famiglia sono ospitati.

Il Tribunale nel rigettare la domanda di protezione speciale ha ritenuto che *“Il periodo in Italia, di pochi mesi (sette, per la precisione) non è in alcun modo sufficiente a delineare quel radicamento sul territorio che l’ordinamento tutela e che fa sorgere una condizione di inespellibilità. Poco rileva che il ricorrente abbia lavorato in regola dal 18.11.22 al 30.11.22 così come che le bambine abbiano iniziato un percorso scolastico in Italia. Il tempo trascorso è infatti talmente irrisorio da non poter essere seriamente considerato come radicamento, per sua natura profondo e pressoché definitivo, tale da far sorgere un diritto meritevole di tutela. La circostanza che l’intero nucleo familiare si sia trasferito in Italia non porta alla costituzione di un diritto alla vita familiare nel Paese ospitante. La moglie e le figlie, infatti, si trovano nella stessa situazione”.*

La S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato ritenendo che la conclusione del Tribunale *“non appare condivisibile alla luce della giurisprudenza recente di questa Corte in materia di protezione speciale che ha interpretato il testo dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 come novellato dal d.l. n. 13/2020 convertito in legge n. 173 del 18.12.2020, non essendo soggetto il caso in esame all’applicazione, ratione temporis, del successivo d.l. n. 20 del 10.3.2023, convertito in legge n. 50/2023”.*

La S.C. ha altresì ritenuto che *“il mero dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia del richiedente la protezione speciale non può avere un rilievo esclusivo e decisivo in quanto il giudice del merito*

è chiamato piuttosto a valutare all'attualità la natura e l'effettività del legame familiare e a ponderare quali effetti lesivi produrrebbe il rimpatrio dell'intero nucleo familiare o il suo smembramento. In questa prospettiva nel caso in esame meritano una attenta valutazione le circostanze addotte a sostegno della richiesta di protezione e in particolare quelle relative alle condizioni di discriminazione patrimoniale e affettiva subita dal ricorrente ad opera della sua famiglia di origine. Le vicende traumatiche di cui è stata vittima in prima persona la moglie a causa del malfunzionamento del sistema sanitario. Il peso che tali circostanze hanno avuto nel progetto di trasferirsi stabilmente in Italia chiedendo il riconoscimento della protezione speciale in vista di uno stabile radicamento lavorativo e di una integrazione sociale nel nostro paese. La decisione di fare nascere in Italia il terzo figlio e l'assistenza positivamente ricevuta durante la gravidanza e il parto. Come pure merita una attenta valutazione il comportamento del ricorrente e della sua famiglia nel periodo trascorso in Italia, comportamento che pure è stato oggetto delle deduzioni del ricorrente. In particolare, l'inserimento immediato delle figlie nel sistema scolastico, la ricerca di una occupazione lavorativa in quanto indici della volontà di supportare il radicamento affettivo in un contesto di integrazione sociale nel nostro paese".

Per un approfondimento ulteriore relativamente al caso della moglie del ricorrente si veda:

⇒ Ordinanza n. 3995/2024, ud. 11/10/2023, dep. 12/02/2024 - Rel. Meloni, Pres. Bisogni

2. QUESTIONI PROCESSUALI

2.1. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità

- Sez. 1, Ordinanza n. 142/2024, ud. 11/10/2023, dep. 03/01/2024 - Rel. Reggiani, Pres. Bisogni non massimata
[fonti COI alternative - censura in sede di legittimità]

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la S.C. ha precisato che *"in tema di protezione internazionale, quando le fonti informative consultate dal giudice sono state compiutamente indicate nella statuizione, e sono anche di data prossima a quella della decisione, e il ricorrente contesti l'accertamento operato dal giudice del merito, indicando altre fonti acquisite al processo, più attendibili e convincenti, e a lui favorevoli, già offerte al contraddittorio nel corso del giudizio, la doglianza può essere proposta solo a titolo di vizio motivazionale da far valere ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e quindi nei limiti attualmente consentiti del c.d. «minimo costituzionale» e dell'omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti. Il mancato esame delle fonti informative offerte dal richiedente asilo può, dunque, essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. Fuori da questi casi la censura si riversa nel merito, richiedendo inammissibilmente alla Corte di legittimità di rinnovare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25659 del 31/08/2022)."*

2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Sez. 1, Ordinanza n. 125/2024, ud. 11/10/2023, dep. 03/01/2024 - Rel. Reggiani, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente del Marocco - credibilità intrinseca ed estrinseca - onere di allegazione - Paese sicuro]

Nel caso di specie *“il Tribunale ha ritenuto che, pur ammettendo la verità di qualche particolare riferito, la vicenda del ricorrente assumeva un rilievo circoscritto, riguardando fatti di criminalità comune, «mentre nessuna indicazione è fornita sul versante unico potenzialmente rilevante della mancata tutela dei pubblici poteri, visto che il richiedente asilo “avrebbe” fatto una denuncia alla Polizia (e sarebbe stato agevole allora ottenerne copia) e poi avanza solo il “sospetto” che i suoi parenti-aggressori abbiano pagato la Polizia.» Anche le certificate cicatrici sul corpo del ricorrente, secondo il Tribunale, attestano solo pregresse lesioni, che potevano essere state procurate in contesti diversi da quelli narrati, e che comunque, ove, per ipotesi, fossero conseguenti proprio alle descritte vessazioni subite dal richiedente asilo, indicavano aggressioni non motivate da ragioni politiche, razziali o religiose”.*

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha osservato che *“il giudizio del Tribunale avrebbe dovuto essere preceduto da una chiara valutazione di credibilità della narrazione del ricorrente, da compiersi nel rispetto delle regole normativamente fissate e, in particolare, in conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007, riferito alle ipotesi in cui vi siano dichiarazioni non suffragate da prove - nella specie, con specifico riferimento alla riconducibilità delle lesioni certificate alle vessazioni descritte e alla effettiva presentazione della denuncia agli organi di polizia - senza addossare semplicemente sul ricorrente la mancanza di prova di quanto dedotto, vagliando eventualmente la credibilità estrinseca di quanto dichiarato in ordine al timore di avvenuta corruzione degli investigatori da parte dei persecutori del ricorrente, alla luce delle informazioni specifiche riferite alla corruzione degli organi di polizia nel Paese di provenienza. A nulla vale la circostanza che il Marocco è considerato “Paese di origine sicuro”, poiché, come si legge nella stessa motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 2 bis d.lgs. n. 25 del 2008 è sempre consentito al richiedente asilo invocare gravi motivi tesi a escludere che il Paese di origine sia, nel suo caso, sicuro, con la conseguenza che, qualora la vicenda risulti credibile, e connessa ad uno degli ambiti di criticità indicati da fonti qualificate nell’ambito della tutela dei diritti umani del singolo Paese, permane intatto l’obbligo di cooperazione istruttoria da parte del giudice”.*

2.3 Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 163/2024, ud. 11/10/2023, dep. 03/01/2024 - Rel. Reggiani, Pres. Bisogni non massimata
[novità della censura - allegazione nel giudizio di merito - indicazione dell’atto di giudizio]

Nella decisione in esame la S.C. si è soffermata sulla questione relativa alla qualificabilità, in termini di novità, di una censura che il ricorrente assume essere fondata su una questione già prospettata nel giudizio di merito. In particolare, nel caso portato all’attenzione della Corte, il ricorrente aveva dedotto che il Tribunale non aveva tenuto conto, ai fini della verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione speciale, del fatto che egli era affetto da una sintomatologia depressiva, correlata al problema della marcata insonnia, ed ha illustrato le condizioni in cui si trovano, in Ghana, i soggetti con disabilità fisica e psichica.

Nel dichiarare il ricorso inammissibile, La S.C. ha ribadito *“che, quando una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella decisione impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere*

non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005)".

La S.C. ha ritenuto che *"nel caso di specie, il Tribunale, dopo avere negato le protezioni maggiori, ha statuito come segue: «Non miglior sorte incontra la domanda di protezione cd. umanitaria, perché difetta qualunque allegazione circa il grado di integrazione raggiunto in Italia, oltre che qualunque riferimento alla condizione di vita privata e/o familiare in Italia, risultando così impedita ogni possibilità di procedere alla valutazione comparativa di cui si è detto sopra.» Il giudice di merito non ha, dunque, fatto alcun riferimento ad allegazioni della parte in ordine alle proprie condizioni di salute mentale. Quest'ultima ha, invece, dedotto di avere rappresentato al Tribunale di soffrire del descritto disagio mentale, ma non ha specificato in quale atto e per quali finalità abbia dedotto tali fatti, né ha offerto la prova di avere posto a fondamento della richiesta di protezione speciale tale condizione".*

2.4 Rito applicabile

- Ordinanza n. 69/2024, ud. 11/10/2023, dep. 02/01/2024 – Rel. Reggiani, Pres. Bisogni non massimata
[principio del c.d. *prospective overruling*]

La S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 702 *quater* c.p.c., nonché dell'art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 27 d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art 111 Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte erroneamente dichiarato inammissibile l'appello introdotto con citazione, invocando, in ogni caso, l'errore incolpevole, in applicazione del principio del c.d. *prospective overruling*, avendo fatto affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale.

La S.C. ha ribadito i principi di diritto affermati dalla Cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 28575 del 08/11/2018; conf. da ultimo Sez. L, Ordinanza n. 29926 del 25/10/2021) evidenziando la necessità, nelle ipotesi di *overruling processuale*, di operare un accertamento in concreto in ordine alla conoscibilità del nuovo orientamento da parte degli operatori del diritto.

La S.C. ha ritenuto che *"nel caso di specie, tale accertamento in concreto risulta del tutto mancante, mentre invece la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato il giorno 15/11/2018, sette giorni dopo la pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite, e depositato in cancelleria, dopo altri sette giorni il 22/11/2018, valutando se detto periodo potesse essere ritenuto sufficiente a far ritenere conoscibile alla generalità degli avvocati e degli operatori del diritto il nuovo orientamento, in modo da non comportare un vulnus al giusto processo e al diritto di difesa della parte appellante, tenuto conto che si tratta di una statuizione della giurisprudenza di legittimità, che ha capovolto un orientamento in precedenza consolidato, la cui conoscenza da parte degli operatori del diritto è affidata ai mezzi di informazione anche specializzati e alle riviste giuridiche, il quali non sono in grado di diffondere nell'immediato la notizia della decisione, la quale deve comunque essere reperita, esaminata, e diffusa e, poi, studiata dagli avvocati, che devono avere il tempo per valutare se e come applicarla nelle singole fattispecie, adeguando, se necessario, gli atti e l'attività che sono chiamati a compiere".*

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione amministrativa

3.1.1. Il provvedimento di espulsione

- Sez. 1, Ordinanza n. 3282 del 2024, ud. 30/11/2023, dep. 05/02/2024, Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[cittadina moldava - opposizione decreto di espulsione - mancata traduzione del provvedimento nella lingua del ricorrente - mancata reperibilità traduttore madrelingua]

Nel caso di specie, la Corte è tornata a pronunciarsi sulla questione relativa alla mancata traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta dal ricorrente, soffermandosi, in particolare, sulla possibilità di tenere conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente ne c.d. foglio notizie. La S.C. ha ritenuto fondato il ricorso che eccepeva la nullità di un provvedimento di espulsione tradotto unicamente in una lingua veicolare per la ritenuta irreperibilità di un traduttore in madrelingua e sull'assunto che non sussistevano nel caso di specie le condizioni di rarità della lingua conosciuta dalla straniera. La Corte ha ribadito che: *“In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. È compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato”*.

3.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 4041/2024, ud. 30/11/2023, dep. 14/02/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[inespellibilità - cittadino ucraino - principio di *non-refoulement* - cause di inespellibilità sopravvenute - valutazione da parte del Giudice di Pace - sussistenza]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del cittadino straniero che, in seguito alla notifica del decreto di espulsione, aveva invocato il principio del *non-refoulement* stante la sopravvenienza della guerra in Ucraina, suo paese di origine. In particolare, la S.C. ha ritenuto che: *“Orbene, la causa di inespellibilità fatta valere dallo straniero non deve necessariamente sussistere anteriormente al decreto di espulsione, giacché l'esigenza di protezione può sopravvenire ed essere sur place. In proposito, è stato già affermato, sia pure in tema di protezione internazionale, che «la valutazione del rischio per l'incolumità del richiedente omosessuale in caso di rimpatrio può essere sorta anche in un momento successivo alla sua partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione sur place.» (Cass. n. 10790/2023) e che «il rischio effettivo di subire un danno grave, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza: tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da*

accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio.» (Cass. n. 16666/2023). Inoltre, con riferimento al sopravvenuto stato di gravidanza della cittadina straniera è stato chiarito che «In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, lo stato di gravidanza della richiedente e, conseguentemente, anche quello di madre con figlio minore - sopravvenuto nelle more del giudizio di impugnazione - deve essere valutato dal giudice d'appello ai fini dell'individuazione di una situazione di vulnerabilità, considerato che l'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e che l'art. 2, comma 1, lett. h) bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, include tra le persone vulnerabili anche le donne in stato di gravidanza ed i genitori singoli con figli minori.» (Cass. n. 30136/2022). Ne consegue che, anche in un caso come il presente, ove nel Paese di origine dello straniero sia sorta successivamente al suo arrivo in Italia una situazione di guerra, tale circostanza deve essere valutata dal GDP, al fine di valutare la ricorrenza o meno di una causa di inespellibilità, alla stregua delle indicazioni contenute nell'art.19, comma 1, del d.lgs. n.286/1998”.

3.3 La tutela dell'unità familiare

3.3.1. Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore

- Sez. 1, Ordinanza n. 2319/2024, ud. 07/12/2023, dep. 23/01/2024, Pres. Rel. Acierio non massimata
[rigetto permesso per motivi familiari ex art. 31, comma 3, TUI - presunta pericolosità sociale dello straniero - incompatibilità con la funzione genitoriale- mancato bilanciamento con la presenza di legami familiari]

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondata la doglianza sollevata dal ricorrente circa la violazione dell'art. 31 c. 3. TU sulla sola base dell'esistenza di una pronuncia di condanna per uno dei reati ostativi ai sensi del D.lgs. 286/1998, rilevando che *“in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto”*.

3.3.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Sez. 1, Ordinanza n. 3193/2024, ud. 30/11/2023, dep.05/02/2024, Rel. Meloni, Pres. Acierio non massimata
[cittadino senegalese - archiviazione istanza di rinnovo permesso per motivi familiari da parte del questore - decreto di espulsione]

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso che deduceva illegittimità del provvedimento di espulsione sulla base dell'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso per motivi familiari da parte della Questura, chiarendo che *“L'atto di archiviazione non equivale nel contenuto e nell'efficacia all'archiviazione. Da esso non può legittimamente scaturire un provvedimento amministrativo di espulsione per difetto di valido atto*

presupposto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con decisione di merito ed il provvedimento espulsivo annullato”.

3.4. Trattenimento

- **Ordinanza n. 2378/2024, ud. 07/12/2023, dep.24/01/2024. Rel. Iofrida, Pres. Acierno, massimata** [trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 - provvedimento sulla sospensiva ex art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - accoglimento o rigetto]

Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali.

3.4.1. Convalida del trattenimento

- Sez. U, Ord. interlocutoria n. 3562/2024, ud. 30/01/2024, dep. 08/02/2024 – Rel. Scarpa, Pres. D'Ascola
[sezioni unite - trattenimento - misure alternative al trattenimento - art. 6-bis d.lgs. 142/2015 - c.d. decreto Cutro - compatibilità con artt. 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE - ordinanza interlocutoria - rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea]

Con l'ordinanza interlocutoria in esame, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno deciso di rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale attinente alla compatibilità del diritto unionale in materia di accoglienza dei richiedenti asilo con la disciplina nazionale prevista dall'art. 6-bis del d.lgs. 142/2015, introdotto con il d.l. 20/2023, che prevede la prestazione di una garanzia finanziaria quale misura alternativa al trattenimento dello straniero. In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che: *“Il contesto di fatto, le previsioni nazionali e quelle eurounitarie conducono, pertanto, al rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE, con formulazione del seguente quesito: “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempa, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell'importo in unica soluzione determinato per l'anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell'ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”.*

Nello stesso senso:

⇒ Sez. U, Ord. interlocutoria n. 3563/2024, ud. 30/01/2024, dep. 08/02/2024 – Rel. Terrusi, Pres. D’Ascola

- Sez. 1, Ordinanza n. 3874/2024 del 7/12/2023, dep. 12/02/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Acierino non massimata
[trattenimento - manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale da parte dello straniero già trattenuto - decorrenza del termine di 48 ore per la trasmissione del provvedimento per la convalida - questione di legittimità costituzionale - Corte costituzionale]

Nel caso in esame, il ricorrente ha richiesto alla Corte - in via preliminare - di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 6 comma 5 e ss. del d.lgs. 52/15, per violazione degli artt. 2 comma 1 lett. a) e art. 2 comma 2, del d.lgs. 142/15, dell’art. 14 del d.lgs. 286/98 richiamato dall’art. 6 del d.lgs. 142/15, e dell’art. 13 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le 48 ore per la trasmissione del provvedimento di convalida all’autorità giudiziaria decorrono dal momento in cui il richiedente asilo ha manifestato la propria volontà. Sul punto la Suprema Corte ha osservato che: *“la Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2023 ha, da poco, esaminato la questione di costituzionalità sollevata in relazione all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in riferimento all’art. 13 Cost., nella parte in cui tale norma – richiamando la disciplina dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, per la convalida del provvedimento che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, dispone il trattenimento del soggetto richiedente già trattenuto – non ha previsto che il termine di quarantotto ore per investire l’autorità giudiziaria del controllo sul provvedimento di trattenimento decorra dall’acquisizione della qualità di “richiedente” in capo al trattenuto, ma dal successivo decreto di trattenimento del Questore, con conseguente decisione d’inammissibilità”*.

E proprio alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 212/2023, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente aveva dedotto, sempre con riferimento alle medesime circostanze, la violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 142/2015. In particolare, la S.C. ha osservato che: *“La Corte costituzionale ha quindi chiarito che l’ultimo periodo dell’art.6, comma 5, si premura, di stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (e, dunque, effetto di un primo provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza già convalidato) sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla ulteriore convalida, che ne può permettere la protrazione per un massimo di altri sessanta giorni. Ha, infine, affermato «Il giudice al quale spetti la competenza a verificare la sussistenza o la persistenza di un legittimo titolo restrittivo della libertà personale dello straniero già trattenuto non può, pertanto, che confrontarsi con tale previsione normativa, con la quale il legislatore ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso. Se, infatti, da un lato la norma non permette all’autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo (che nella prassi può durare a lungo, sebbene ciò non sia accaduto nel caso oggetto del giudizio principale), dall’altro lato resta integro il potere del giudice non certo di disapplicarla (come accadrebbe se, nonostante tale previsione, si ritenesse cessata l’efficacia del primo provvedimento restrittivo, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale), ma, invece, di valutarla, nei limiti delle proprie competenze, con riferimento al fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte.». 3.8.- Ne consegue che, nel caso in cui il cittadino straniero legittimamente sottoposto a trattenimento ex art. 14 del d.lgs. 286/1998 manifesti la volontà di richiedere la protezione internazionale, il questore, ove ravvisi che la domanda è stata «presentata*

al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione», deve adottare uno specifico provvedimento di trattenimento ex art.6, commi 3 e 5, del d.lgs n.142/2015, che si pone in diretta continuità con il precedente provvedimento restrittivo convalidato dal Giudice di pace ex art. 14 del d.lgs. 286/1998, la cui legittimità ed efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall'art.6 del d.lgs. n.142/2015, provvedimento che va trasmesso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, competente per la convalida, in applicazione, per quanto compatibile, dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14, così come previsto dall'art.6, comma 5, del d.lgs. n.148/2015. 3.9.- La censura è, quindi, infondata, poiché il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6, comma 3, citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto provvedimento restrittivo, e nella specie non è in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato. Quanto al periodo di trattenimento intercorso dal 18 maggio 2023 (data della manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale) al 20 maggio 2023 (data di adozione del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato) lo stesso, alla luce delle puntualizzazioni della Corte costituzionale, trovava titolo nel precedente provvedimento di trattenimento della Questura convalidato dal Giudice di Pace in data 18 maggio 2023 e la scansione temporale descritta dallo stesso ricorrente consente di escludere la ricorrenza, nella specie, di prassi applicative distorte (in questi sensi Cass. n.36522/2023)».

- Sez. 1, Ordinanza n. 4113/2024, ud. 30/11/2023, dep. 14/02/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[convalida del trattenimento - avviso di fissazione dell'udienza - diritto di difesa - tempestività dell'avviso]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la lesione del diritto di difesa in quanto gli era stato impedito, di fatto, di poter nominare un difensore di fiducia, atteso che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del trattenimento era stata effettuata dinanzi alla porta dell'aula di udienza ove era stato condotto per la convalida, ed era stato impedito al difensore di ufficio di poter partecipare all'udienza medesima e di poter sostenere un preventivo colloquio difensivo con il proprio assistito. Il difensore di ufficio era stato dunque costretto a servirsi di un sostituto. La Suprema Corte, ritenendo il motivo infondato, ha affermato che: *“si osserva che l'art. 14, quarto comma, d.lgs. 286 del 1998, nel regolare l'udienza di convalida della (prima) richiesta di trattenimento, prevede che l'udienza di convalida si svolga con la partecipazione necessaria di un difensore che deve essere "tempestivamente avvertito". La tempestività dell'avviso dell'udienza di convalida, di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va considerata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all'udienza stessa, che, ove vi sia stata, preclude una valutazione di intempestività (cfr. Cass. 11099/2013; Cass.29759/2020 in analogia fattispecie). Nel caso in esame, tali principi sono stati rispettati, poiché il sostituto del difensore d'ufficio del trattenuto ha partecipato all'udienza di convalida, tenutasi alle ore 17, e svolto le difese anche nel merito, in buona sostanza esplicitando le stesse deduzioni di cui al ricorso per cassazione, come risulta dal verbale di udienza in camera di consiglio dinanzi al Giudice di Pace di Melfi allegato al provvedimento impugnato, che fa parte anch'esso del provvedimento adottato. A fronte di ciò, l'odierno ricorrente ha allegato in modo generico e mediante un ragionamento meramente ipotetico e astratto la lesione del diritto di difesa, che invece, come si è appena detto, risulta esercitato in concreto. Vale pure richiamare il principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass. 26831/2014; Cass.23638/2016). Inoltre, nel verbale d'udienza si dà atto che*

l'avv. [xxx] era stato avvertito telefonicamente anche dalla Cancelleria alle ore 12,30-12,45 e detta ultima affermazione non è affatto confutata in ricorso”.

3.4.2. Proroga del trattenimento

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 3654/2024, ud. 14/11/2023, dep. 09/02/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti.
[rinvio in pubblica udienza - trasmissione degli atti al Giudice di pace - atti presupposti - proroga del trattenimento]

Con la pronuncia in esame, la Corte ha rinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza della questione, dedotta dal ricorrente, relativa alla mancata trasmissione al Giudice di Pace, in sede di convalida della proroga del trattenimento, degli atti relativi alla precedente procedura di espulsione dello straniero, circostanza che non consentirebbe un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti presupposti. A tal proposito, la S.C., ha affermato che: *“la questione è stata già esaminata da questa Corte con l’ordinanza n. 30181/2023 con la quale è stato affermato che «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l’onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l’asserita illegittimità del predetto provvedimento.»* 4.- *Essa, tuttavia, presenta anche altri profili di rilievo nomofilattico, in considerazione di quanto, in materia di convalida del trattenimento, si è, altresì, di recente osservato – facendosi richiamo anche ad una pronuncia della Corte di giustizia. Segnatamente, si è detto che «in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio [...]; la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell’art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass. 504/2023).* 5.- *Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza”.*

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 3656/2024, ud. 14/11/2023, dep. 09/02/2024, Rel. Russo, Pres. Valitutti
[rinvio in pubblica udienza - superamento dei termini per la procedura accelerata - protezione internazionale - proroga trattenimento]

Con la pronuncia in esame, la Corte ha rinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza della questione, dedotta dal ricorrente, relativa al superamento dei termini stabiliti per la c.d. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale. Il Collegio, infatti, ha ritenuto che: *“L’istanza di assegnazione del processo alle sezioni unite di questa Corte è stata respinta rilevando che non sussiste nella giurisprudenza di questa Corte contrasto sulla natura, perentoria o meno, dei termini della procedura accelerata. Nel predetto provvedimento si rileva che la portata delle affermazioni contenute nella sentenza della prima sezione 3 febbraio 2021, n. 2458, indicata nell’istanza come uno dei poli del conflitto ermeneutico, è stata precisata dalla giurisprudenza successiva (Cass., sez. I, 1° giugno 2022, n. 17834) nella quale si legge che ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell’esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che “il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda”, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all’esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento. La soluzione della apparente antinomia tra l’art. 6, c. 5, d.lgs. 142/15, secondo il quale il questore richiede “la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda”, e il successivo comma 6, a tenore del quale “il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, è stata individuata dalla richiamata giurisprudenza nel rilievo che “la durata del trattenimento non può essere che quella stabilita dal decreto di convalida” e nella considerazione che i termini della procedura accelerata sono, in difetto di esplicita previsione normativa, non perentori. Sulla non perentorietà del termine sono, peraltro, tornate altre decisioni, come Cass., sez. I, 30 marzo 2023, n. 9042, la quale ha ribadito la natura non perentoria dei termini di cui all’art. 28-bis, ed ulteriormente Cass. sez. I, n. 9042 del 30/03/2023, Tuttavia, deve rilevarsi che talune prospettazioni del ricorrente circa la natura perentoria dei termini in questione, smentita dalla giurisprudenza succitata, in relazione alla natura del procedimento, incidente sulla libertà individuale, il tenore letterale dell’art. 15 della Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e le affermazioni di perentorietà dei termini, contenute in Corte Giust. 25/6/2020, C-36/20, recepite da Cass. I civ. nn. 20070 e 20034/23, sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini all’uopo previsti dalla normativa nazionale, rendono opportuna una rimessione alla pubblica udienza, attesi gli evidenti profili di rilievo nomofilattico connessi a tale questione”.*